



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 1006/2018

Roma, 15 marzo 2018

Circolare n. 17/2018

Ai Presidenti degli Ordini TSRM-PSTRP

e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: informativa ECM - ultime novità per il triennio 2017/2019.

A seguito dell'informativa pervenutaci da AgeNaS, si comunica che nella riunione del 14 febbraio 2018 la Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) ha confermato la possibilità per tutti i professionisti sanitari di effettuare le operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 a recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, purché i crediti siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2017. L'operazione la può effettuare autonomamente ogni professionista all'interno dell'area riservata nel portale del [Co.Ge.A.P.S.](#)

A tal proposito si ricorda che, come riportato nel [comunicato del 22 dicembre 2016 - Completamento dell'obbligo formativo del triennio 2014-2016](#), i professionisti sanitari possono completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

Le principali novità

- dal 2017 sono stati introdotti nuovi criteri per l'attribuzione dei crediti; tra i vari tipi di modalità di acquisizione, alla formazione sul campo (FSC) viene riconosciuto un maggior numero di crediti ECM;
- nel triennio 2017-2019 sono stati confermati i 150 crediti complessivi, la novità consiste nell'abolizione dei limiti per anno (minimo 25 nell'anno corrente - massimo 75 per l'anno successivo), cosicché ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti da acquisire [[Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM](#)];
- nel triennio in vigore viene riconfermato il criterio che premia la regolarità formativa pregressa: chi ha acquisito da 80 a 120 crediti ECM nel triennio 2014-2016 avrà una riduzione di 15 crediti (il fabbisogno scende a 135); chi invece ne ha acquisito da 121 a 150 avrà una riduzione di 30 crediti (il fabbisogno scende così a 120);



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

- per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo, anche 60 crediti già acquisiti in precedenza (se in esubero dal triennio precedente);
- le condizioni per il riconoscimento dei crediti sono le seguenti:
 - almeno il 40% dell'obbligo formativo dovrà essere soddisfatto partecipando a eventi accreditati da Provider, il rimanente potrà essere colmato con percorsi formativi individuali (tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, etc...);
 - massimo il 10% lo si potrà acquisire in autoformazione;
 - massimo 1/3 in formazione reclutata (sponsorizzazione nominativa del partecipante).

Con la [delibera 13 dicembre 2016](#), recepita poi dall'[accordo Governo, Regioni e Province autonome del 2 febbraio 2017](#), si definiscono le seguenti 11 tipologie:

1. formazione residenziale classica (RES);
2. convegni, congressi, simposi e conferenze;
3. videoconferenza;
4. training individualizzato;
5. gruppi di miglioramento;
6. attività di ricerca;
7. commissioni/comitati, - audit clinico;
8. formazione a distanza con strumenti informatici/cartacei;
9. e-learning;
10. FAD sincrona;
11. formazione blended;
12. docenza, tutoring e altro.

Esoneri ed esenzioni non hanno subito novità rispetto a quanto definito dalla [determina della CNFC del 17 luglio 2013](#).

In evidenza i vantaggi dell'utilizzo del dossier formativo (DF) [[documento dossier formativo](#)].

Il bonus per il professionista viene erogato al realizzarsi di una delle seguenti condizioni:

1. costruzione del dossier;
2. continuità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
3. coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017- 2019, se il professionista costruirà un dossier individuale, oppure sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di continuità e coerenza di cui sopra.



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Al bonus di 20 crediti formativi sopra descritto, per il triennio successivo al 2017-19, avrà diritto il professionista sanitario che realizza il dossier formativo per l'intero triennio; parimenti ne avrà diritto il professionista che partecipa e realizza esclusivamente il dossier di gruppo. Nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nel secondo anno del triennio si avrà diritto a un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo; nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nell'ultimo anno del triennio si avrà diritto a un bonus pari a 10 crediti formativi per il triennio successivo, sempre nel rispetto dei principi sopra indicati.

Nel caso in cui il medesimo professionista sanitario abbia elaborato più dossier formativi (dossier individuale, di gruppo, etc...), il rispetto della percentuale di coerenza deve essere raggiunto in almeno uno dei dossier, affinché si possa procedere all'attribuzione del bonus per il successivo triennio.

Il dossier deve essere costruito nelle tre aree previste dall'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012 e successive modificazioni e interrogazioni.

La valutazione di coerenza tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato sarà effettuato per aree e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi rientrino nella medesima area.

Cordiali saluti.

**Il delegato del Comitato centrale
alla formazione continua**
Vincenzo Braun

Il Presidente
Alessandro Beux

Per il prezioso contributo si ringraziano i colleghi Elena Cossa e Tiziano Tedeschi